

**DELIBERAZIONE 19 LUGLIO 2012**  
**306/2012/R/GAS**

**DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 19 luglio 2012

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione 155/11);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/GAS).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 249/2012/R/GAS, l'Autorità ha disciplinato il c.d. servizio di default trasporto (di seguito: SdDT), finalizzato a garantire il bilanciamento della rete di trasporto in relazione ai prelievi di gas che si possono verificare presso

punti di riconsegna di tale rete (connessi a un impianto di consumo di un cliente finale ovvero a una rete di distribuzione), i quali punti restino privi dell'utente cui imputare i predetti prelievi, in conseguenza o della risoluzione del contratto di trasporto o del mancato conferimento della relativa capacità;

- ai sensi della deliberazione 249/2012/R/GAS, il SdDT è erogato, con effetto dal 20 luglio 2012, dall'impresa maggiore di trasporto, responsabile del bilanciamento sulla rete e si attiva, nei casi richiamati al precedente punto, qualora non sussistano i presupposti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza (di seguito: FUI), ovvero qualora tale attivazione non sia possibile;
- inoltre, con la citata deliberazione 249/2012/R/GAS, l'Autorità ha:
  - a. preso atto che l'impresa maggiore di trasporto, al fine di ridurre i casi di attivazione del SdDT, è libera di organizzare autonomamente e svolgere procedure per la selezione di uno o più venditori che si impegnino, tra l'altro, ad assumere la qualifica di utenti del servizio di trasporto e di bilanciamento;
  - b. deciso pertanto (comma 2.4) di regolare la predetta attività di selezione, definendo criteri per la gestione delle predette procedure nonché per l'erogazione delle forniture da parte dei venditori eventualmente selezionati (di seguito: fornitori transitori);
- peraltro, in ragione dei tempi minimi di cui l'impresa maggiore di trasporto necessita per predisporre e avviare le procedure di cui alla lettera (b), la deliberazione 249/2012/R/GAS, al comma 15.1, ha previsto che, per il periodo compreso tra il 20 luglio 2012 e l'individuazione dei fornitori transitori (comunque non oltre il 30 settembre 2012), il FUI territorialmente competente può esercitare le funzioni di fornitore transitorio;
- con nota in data 26 giugno 2012 (prot. Autorità del 4 luglio 2012 n.20316), l'attuale FUI territorialmente competente su tutte le macroaree previste sino al 30 settembre 2012, si è dichiarato non disponibile a esercitare le predette funzioni, in assenza di un principio di copertura del potenziale rischio di credito collegato alle forniture sulla rete di trasporto ai clienti finali e agli utenti della distribuzione contrattualmente inadempienti;
- inoltre, sono pervenute all'Autorità altre segnalazioni di categorie associative di imprese di vendita, le quali evidenziano l'esigenza che una tale copertura da rischio di mancato pagamento sia garantita anche al fornitore transitorio; al riguardo, è stato rappresentato che, in difetto, la situazione di incertezza che caratterizza questa nuova attività commerciale potrebbe compromettere la stessa partecipazione alle procedure selettive, con una grave inefficienza per il sistema

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- qualora il FUI accetti di svolgere le funzioni di fornitore transitorio (ai sensi del comma 15.1 della deliberazione 249/2012/R/GAS), assumerebbe compiti ulteriori rispetto a quelli definiti dalla disciplina del servizio di fornitura di ultima istanza, con conseguenti profili di responsabilità e di rischio che eccedono quelli fisiologici del servizio di fornitura di ultima istanza, rispetto ai quali la società ha formulato le sue offerte nell'ambito delle relative gare per il periodo 1 ottobre 2011 – 30 settembre 2012;

- in termini più generali, le caratteristiche dell'attività di vendita svolta dal fornitore transitorio, come delineate dalla deliberazione 249/2012/R/GAS, non consentono, da sole, di valutare compiutamente tutti gli elementi di rischio che possono connotare tale attività, rispetto a quella di un normale venditore che opera sul libero mercato;
- pertanto, in assenza di informazioni più dettagliate e puntuali, che possono essere acquisite solo nell'ambito di un monitoraggio condotto sull'effettivo espletamento dell'attività in un arco temporale adeguato, il fornitore transitorio si troverebbe a operare in una condizione di incertezza, specie con riferimento alla c.d. morosità dei potenziali clienti serviti, incertezza acuita dall'attuale contesto di crisi economica che attraversa il Paese e l'Europa.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- l'articolo 10 della deliberazione 249/2012/R/GAS stabilisce il meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento nel caso dell'erogazione del SdDT, prevedendo che alle fatture emesse e non pagate relative all'erogazione del servizio di default trasporto si applica la medesima disciplina di cui al comma 11.10 della deliberazione ARG/gas 45/11;
- nello specifico, l'attuale disciplina prevista in caso di fatture emesse e non pagate relative all'erogazione del SdDT prevede che, nelle more della definizione di uno specifico meccanismo degli oneri connessi a crediti non riscossi, qualora emergano situazioni di insolvenza che generano crediti non recuperabili, l'impresa maggiore di trasporto:
  - comunichi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), decorsi quattro mesi dalla scadenza delle fatture non pagate, il valore dei crediti non corrisposti, comprensivi di IVA, al netto delle eventuali garanzie escusse e al contempo comunichi all'Autorità l'ammontare complessivo di tali importi;
  - riceva dalla Cassa gli importi relativi ai crediti non incassati sulla base di quanto comunicato ai sensi del precedente punto;
  - versi alla Cassa i crediti effettivamente recuperati precedentemente anticipati dalla Cassa entro il termine del mese successivo all'avvenuto recupero, dandone contestualmente comunicazione all'Autorità;
- il meccanismo sopra delineato prevede, altresì, che l'erogazione degli ammontari dei crediti non riscossi avvenga utilizzando il fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento, istituito con deliberazione ARG/gas 155/11 e alimentato dal corrispettivo unitario variabile CVBL, introdotto dalla medesima deliberazione;
- nei casi in cui la fornitura dei punti di riconsegna per i quali dovrebbe essere attivato il SdDT avvenga, per il periodo fino al 30 settembre 2012, attraverso il FUI territorialmente competente (ai sensi del comma 15.1 della deliberazione 249/2012/R/GAS) e, successivamente, attraverso il fornitore transitorio (ai sensi della Sezione 5 della medesima deliberazione), il riconoscimento di appositi meccanismi di copertura degli oneri relativi al mancato pagamento deve essere tale da:

- garantire una onerosità non superiore a quella che si sarebbe delineata nei casi in cui tali meccanismi fossero stati attivati a seguito dell'erogazione del SdDT;
- mantenere l'incentivo sul fornitore verso una gestione efficiente del credito;
- in particolare il perseguimento degli obiettivi sopra indicati può avvenire:
  - per il periodo fino al 30 settembre 2012, delineando un meccanismo che abbia la medesima procedura dell'attuale meccanismo di riconoscimento all'impresa maggiore di trasporto, pur prevedendo che l'ammontare massimo riconosciuto per ciascun credito sia determinato valorizzando la componente approvvigionamento, come se tale approvvigionamento fosse avvenuto nel mercato di bilanciamento;
  - per il periodo successivo, delineando un meccanismo volto a mantenere opportuni incentivi sul fornitore transitorio per la gestione efficiente del credito e il recupero del credito in caso di mancato immediato pagamento;
- il meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperati per la fornitura transitoria deve essere delineato prima dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica con le quali vengono selezionati i fornitori transitori, affinché gli operatori possano tenerne conto nella formulazione delle offerte

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario introdurre meccanismi di copertura dal rischio di mancato pagamento delle fatture emesse dal FUI nell'eventuale esercizio delle funzioni di fornitore transitorio ai sensi del comma 15.1 deliberazione 249/2012/R/GAS;
- sia altresì opportuno introdurre meccanismi analoghi a quelli di cui al precedente punto, anche con riferimento all'attività di vendita svolta dal fornitore transitorio, al fine di tutelare le esigenze di certezza sopra descritte e promuovere un'effettiva partecipazione alle procedure selettive gestite dall'impresa maggiore di trasporto ai sensi del comma 2.4 della predetta deliberazione;
- sia necessario che gli interventi di cui ai due precedenti punti, affinché possano conseguire efficacemente le rispettive finalità, siano adottati prima dell'avvio dell'operatività del SdDT, prevista per il 20 luglio 2012; e che pertanto l'adozione dei citati meccanismi di copertura abbia carattere di straordinaria urgenza ai sensi del comma 4.4 della deliberazione GOP 46/09

**DELIBERA**

1. di prevedere l'istituzione di appositi meccanismi di copertura dal rischio di mancato pagamento relativamente alle fatture emesse e non pagate nei confronti dei clienti finali o degli utenti della distribuzione per i quali è erogato il servizio di fornitura transitoria da parte:
  - a. del FUI territorialmente competente, ai sensi del comma 15.1 della deliberazione 249/12;
  - b. dei soggetti selezionati attraverso le procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 2.4 della deliberazione 249/2012/R/GAS;

2. di prevedere che il FUI territorialmente competente che esercita le funzioni di fornitore transitorio, possa richiedere la partecipazione al meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento di cui all'articolo 10 della medesima deliberazione;
3. di stabilire che, nei casi di cui al precedente punto 2.:
  - a. l'ammontare delle fatture non pagate per il quale il FUI territorialmente competente richiede la partecipazione al meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento sia determinato sulla base della seguente formula:

$$AMM_{MRMP} = F_{NP} + [P_{SBG,g} * V_g^n - (CCI + \beta) * V^n]$$

dove

$AMM_{MRMP}$  è l'ammontare riconosciuto per il meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento;

$F_{NP}$  è l'ammontare delle fatture non pagate;

$P_{SBGg}$  è il prezzo di sbilanciamento giornaliero;

$V_g^n$  è l'energia giornaliera erogata dal FUI nei confronti dei clienti o degli utenti  $n$  per i quali viene richiesta la partecipazione al meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento;

$CCI$  è la componente di commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 6 del TIVG;

$\beta$  è il coefficiente offerto dal FUI nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica;

$V^n$  è l'energia erogata dal FUI nei confronti dei clienti o degli utenti  $n$  per i quali viene richiesta la partecipazione al meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento;

- b. i versamenti alla Cassa dei crediti eventualmente recuperati avvengono fino a concorrenza degli ammontari ricevuti dalla Cassa, determinati ai sensi della precedente lettera a.;
4. di prevedere che il meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento per i fornitori transitori selezionati attraverso procedura ad evidenza pubblica sia definito dall'Autorità con il provvedimento di approvazione della proposta di aggiornamento del codice di rete, recante la disciplina delle medesime procedure;
5. di stabilire che l'impresa maggiore di trasporto, nell'ambito della proposta di aggiornamento del codice di rete di cui al precedente punto 4., disciplini modalità di conferimento della capacità di trasporto presso i punti di riconsegna e di uscita che consentano la tempestiva decorrenza del servizio di trasporto, anche nel corso del mese, all'utente che subentra nella fornitura ai clienti direttamente allacciati o agli utenti della distribuzione cui, sino a quel momento, è erogato il servizio di default trasporto o la fornitura transitoria;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas, con sede legale in Piazza S. Barbara n. 7, San Donato Milanese (MI), in persona dei legali rappresentanti pro tempore;
7. pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

19 luglio 2012

IL PRESIDENTE  
Guido Bortoni